**ORIGINALE**

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE
## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

## ORDINANZA

N. **22** DEL **29/05/2025**

OGGETTO: **Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria**

**IL SINDACO**

**Vista** la nota pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 6312 del 23.05.2025 con la quale Rfi (Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) chiede l'emissione di ordinanza contingibile e urgente per i motivi in essa descritti, e, in particolare, per il pericolo a danno della pubblica e privata incolumità ed interruzione di pubblico servizio che ne può derivare;

**Visto** l'art. 52 del DPR 753/1980 che dispone quanto di seguito indicato: "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*";

**Visto** l'art. 55 dello stesso Dpr 753/1980 che dispone: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*";

**Considerato** che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguente abbattimento di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario ed urgente impartire precise direttive in merito al "*Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie";*

**Ravvisata** pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari dei terreni confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie del potenziale grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

**Considerato** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

**Dato atto che tali opere sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;**

**Visto** l'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000, n°267;

**Visti** altresì gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

**Richiamato** in generale il Dpr 753/1980 ed atteso che la ratio della fascia di rispetto ferroviaria risiede nell'evidente esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e, ancor prima, alla salvaguardia della pubblica incolumità.

**Ritenuto**, per motivi di interesse e sicurezza pubblica, necessario emanare ordinanza contingibile e urgente;

**per motivi di interesse e sicurezza**

**pubblica**

**O R D I N A**

A tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo, di terreni ed aree private ricadenti nel territorio di questo Comune e confinanti con la sede ferroviaria:

1. L'immediato taglio dei rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire e creare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

2. Il rispetto di quanto prescritto nel DPR n. 753/80 e in particolare: che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possano distare meno di 50 (cinquanta) metri dalla rotaia più vicina.

**D I S P O N E**

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni, **nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale**

anche a mezzo del sito internet comunale.

2. La trasmissione del presente provvedimento:

   - al Comandante della Polizia Locale – sede- polizianervianopogliano@pec.regione.lombardia.it;

   - al Comando Stazione Carabinieri Nerviano – via Bergamina 4 Nerviano - tmi41970@pec.carabinieri.it;

   - all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Milano – Corso Monforte, 31 – 20122 Milano – protocollo.prefmi@pec.interno.it;

   - RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Direzione operativa infrastrutture – rfi-dpr-dtp.mi.uln@pec.rfi.it.

**A V V E R T E**

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'esecuzione in danno da parte del Comune nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000 in combinato disposto con la legge n. 689/1981.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri agenti ed ufficiali della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Lombardia entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Pogliano Milanese, lì 29/05/2025

IL SINDACO
**Dott. Carmine Lavanga**